



Comune di Casalpusterlengo

Provincia di Lodi

MODALITA' DI ACCESSO E NORME A DISCIPLINA DELL'USO CAMPI TENNIS SIA INVERNALI CHE ESTIVI

- Art. 1 E' assolutamente vietato fumare o consumare cibi sui campi da gioco;
- Art. 2 E' assolutamente vietato accedere ai campi con calzature non idonee;
- Art. 3 E' assolutamente vietato giocare a tennis senza indossare una divisa consona all'attività (calzoncini, maglietta, ecc...);
- Art. 4 E' assolutamente vietato arrecare disturbo agli altri giocatori con urla, imprecazioni o manifestazioni di disappunto (lancio di racchette, palline, ecc...);
- Art. 5 Il pubblico non potrà per nessun motivo accedere al terreno di gioco e dovrà rimanere in silenzio mantenendo un comportamento educato e corretto.

Chiunque non osservi le suddette norme sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di una somma non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 300,00, salvo quando il fatto non costituisca reato. In casi di danneggiamento agli impianti a conseguenza dell'inosservanza delle predette disposizioni, oltre alla sanzione pecuniaria, il Sindaco potrà disporre il ripristino delle cose e dei luoghi, ovvero provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno al violatore. I trasgressori saranno allontanati dall'impianto.

Allo stesso Direttore o suo delegato potranno essere fatti pervenire suggerimenti e lamentele concernenti l'esercizio dell'impianto.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono l'applicazione della procedura sanzionatoria contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81.

Casalpusterlengo, 11/07/1997.

L'ASSESSORE ALLO SPORT
Dr. Franco Respighi

IL SINDACO
Dr. Massimo Rebughini